

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 222)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MILILLO, BITOSSI, PALUMBO Giuseppina, DI PRISCO, DE LEONARDIS, FABBRI, SCAPPINI, CIANCA, GRAMEGNA, GIACOMETTI, SCOTTI, CALEFFI, CARUSO, IODICE, VERGANI, SIMONUCCI, PRIMERANO, PASQUALICCHIO, CERVELLATI, GALLOTTI BALBONI Luisa, MASCIALE, LUPORINI, RISTORI e AIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1958

Estensione ai mezzadri e coloni e loro familiari delle prestazioni economiche e sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo luogotenenziale n. 1450 del 23 agosto 1917, veniva istituita l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura.

Quella legge ebbe delle limitazioni nei confronti dei mezzadri e coloni allora ritenuti poco assimilabili — anche ai fini della assistenza e previdenza sociale — ad altre categorie di lavoratori. Di qui la esclusione, che suona oggi come una grave ingiustizia sociale, dei mezzadri e coloni e loro componenti familiari dall'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro.

Anche una più recente legge (decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85) non eliminò quel diverso trattamento ed anzi introdusse (articolo 5) una ulteriore discriminazione a danno dei mezzadri e coloni, sottoponendoli all'accertamento dello « stato di bisogno » per le cure sanitarie.

dirette e gratuite, in caso di infortunio sul lavoro.

Riproducendo la proposta di legge numero 3396 presentata alla Camera nella seconda legislatura dai deputati, onorevoli Di Mauro, Cacciatore ed altri, e successivamente decaduta, i sottoscritti si propongono di porre riparo a questa grave limitazione che esclude praticamente la quasi totalità dei mezzadri e coloni infortunati dalle necessarie cure sanitarie e di protesi, dirette e gratuite, di cui già beneficiano per legge i salariati e braccianti agricoli.

A chiarimento di quanto qui affermato precisiamo che, in generale, i funzionari e agenti incaricati dell'accertamento dello « stato di bisogno » dei mezzadri e coloni colpiti da infortunio sul lavoro, ritengono che non sussista questa condizione nella quasi totalità dei casi di infortunio per questa categoria, poichè considerano che avere alcuni capi di bestiame, macchine e attrez-

zi indispensabili all'impresa agricola, sia sufficiente per escluderli dallo « stato di bisogno » e quindi dalle cure sanitarie dirette e gratuite. L'assistenza sanitaria indiretta (rimborso agli infortunati da parte dell'Istituto) è del tutto insufficiente in confronto alle spese cui va incontro il mezzadro e colono infortunato, e, spesso, tale spesa è superiore a quanto può ricevere il lavoratore dall'Istituto per liquidazione permanente del suo infortunio.

L'altra richiesta che si avanza è quella dell'estensione della indennità giornaliera temporanea ai mezzadri e coloni, già corrisposta ai salariati e braccianti agricoli. Con l'accoglimento di tale richiesta, oltre ad andare incontro a quanti si trovano colpiti da infortunio sul lavoro, si elimina una grave ingiustizia per questa numerosa categoria; si adeguano le leggi alla realtà di oggi, molto diversa da quella di 40 anni fa e si tende ad elevare e progressivamente parificare il trattamento assistenziale previdenziale e assicurativo di tutti i lavoratori, sia dell'industria che dell'agricoltura.

Le leggi in materia, in questo dopoguerra, hanno sempre più considerato i mezzadri e coloni e loro familiari « lavoratori subordinati » ed a questa caratteristica si sono andate adeguando le più recenti norme legislative come la legge 2 aprile 1946, n. 142, relativa ai contributi unificati nella

mezzadria e colonia, la legge che estende ai mezzadri e coloni la pensione di invalidità e vecchiaia e la recente norma che riconosce il diritto all'indennità giornaliera post-sanatoriale ai mezzadri e coloni e loro familiari.

Per rendersi conto dell'importanza della presente proposta, basta considerare i benefici effetti che potrà avere per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione agricola una più estesa ed equa legislazione assistenziale e previdenziale per i lavoratori della terra e in particolare per i mezzadri e coloni, i quali in questi anni, non avendo garantito un equo trattamento assicurativo e previdenziale, sono stati portati ad abbandonare progressivamente il lavoro agricolo in cerca di altre occupazioni più remunerative, per le quali vigono più eque e complete prestazioni assistenziali, previdenziali e assicurative.

Onorevoli colleghi, i sottoscritti ritengono, per ragioni di giustizia, che sia ormai indispensabile, dopo 40 anni, eliminare l'attuale discriminazione delle leggi infortunistiche nei confronti di una categoria così benemerita di lavoratori agricoli, quale è quella dei mezzadri, dei coloni, dei partecipanti e relative famiglie.

A questo scopo risponde il disegno di legge che segue e che ci auguriamo troverà la piena approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La indennità giornaliera per invalidità temporanea assoluta derivante da infortuni sul lavoro o da malattie professionali, a parziale modifica della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, viene corrisposta anche ai mezzadri, ai coloni parziari e miglioratari, ai titolari di contratti misti di mezzadria o colonia e affitto, contenenti pure clausole miglioratarie, ed ai componenti delle famiglie rispettive.

L'indennità giornaliera di cui al precedente comma è parificata a quella dovuta ai lavoratori fissi addetti ad aziende agricole.

Art. 2.

Le prestazioni sanitarie di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, a parziale modifica del comma secondo dello stesso articolo, sono corrisposte obbligatoriamente anche ai mezzadri e coloni e loro componenti familiari.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'adeguamento dei contributi assicurativi per far fronte ai maggiori oneri che derivano dall'applicazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.